

ALLEGATO "B" all'atto n. 3345 di raccolta

STATUTO

FONDAZIONE DON CALABRIA MISSIONI ETS

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita per volontà della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 12 settembre 1952, n. 4113, modificato con successivo D.P.R. 22 novembre 1953, n. 1007, con sede in Verona, Via San Zeno in Monte, 23, CAP 37129, Codice Fiscale e Partita IVA 00280090234 e della Congregazione delle Povere Serve della Divina Provvidenza, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 10 dicembre 1984 n. 1055, con sede in Verona, Alto San Nazaro, 1, CAP 37129, Codice Fiscale e Partita IVA 01768820233; (Congregazioni fondatrici o soci fondatori), una fondazione sotto la denominazione: DON CALABRIA MISSIONI ETS da ora in avanti denominata "FONDAZIONE" ai sensi del d.lgs. 117/2017, avente le caratteristiche di ente del terzo settore (E.T.S.). È obbligatorio l'uso della indicazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della persona e del suo valore, in conformità al carisma di San Giovanni Calabria.

Articolo 2 - SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale in Verona, via San Zeno in Monte n. 23. Altri uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero con parere vincolante delle Congregazioni fondatrici, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.2 La Fondazione ha carattere nazionale ed internazionale.

2.3 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - SCOPO

3.1 La fondazione non ha scopo di lucro e può perseguire in Italia e all'estero finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità con riferimento all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e in particolare:

- nel settore dell'assistenza sanitaria (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 117/17) svolta a favore prevalentemente di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- nel settore dell'assistenza socio-sanitaria (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. 117/17) svolta a favore prevalentemente di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- nel settore della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del d.lgs. 117/17). In tale ambito l'Associazione intende in particolare ricercare, in Italia ed all'estero, soluzioni etiche e sociali a vantaggio delle persone che vivono in uno stato di disagio socio-economico dedicandosi e promuovendo, in specie, l'attività di sostegno - o adozione - a distanza;
- nel settore dell'istruzione e della formazione (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

d) del d.lgs. 117/17) svolte a favore prevalentemente di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

- nella cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ((di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) del d.lgs. 117/17);

Articolo 4 - ALTRE ATTIVITÀ'

4.1 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

4.2 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività potrà essere svolta in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

4.3 Per quanto concerne i principi ispiratori della Fondazione il riferimento diretto è al pensiero del Padre San Giovanni Calabria ed allo spirito che sempre lo ha animato nel dare vita alle sue Opere: il completo abbandono nelle braccia della Divina Provvidenza, la testimonianza della paternità di Dio e del Suo amore per noi, la disponibilità a qualunque servizio, ma soprattutto la disponibilità a svolgere quei servizi dai quali nulla c'è umanamente da ripromettersi e la cura particolare per i poveri, i malati e i bisognosi in genere. Inoltre di incentivare le Delegazioni/Missioni ad instaurare un rapporto continuativo con i benefattori considerandoli come persone che fanno parte della Famiglia Calabrianiana.

4.4 La Fondazione potrà inoltre promuovere ogni altro tipo di attività ritenuta utile a rispondere ai bisogni dei destinatari di cui al precedente art. 3, inclusi progetti in collaborazione con enti pubblici e privati.

4.5 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere attività di ricerca, documentazione, progettazione, sensibilizzazione e informazione in riferimento agli ambiti di interesse.

4.6 Ai fini dello svolgimento delle attività, nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà dotarsi di tutti gli strumenti e beni mobili ed immobili opportuni per lo svolgimento delle attività stesse.

4.7 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi dei beni mobili ed immobili già destinati in questi anni alle attività descritte e condotte nelle diverse sedi delle Congregazioni fondatrici eventualmente messi a disposizione dalla Congregazione alla Fondazione a mezzo contratto di comodato d'uso gratuito modale oppure con altre modalità previste dalla normativa vigente in materia. Inoltre la Fondazione potrà avvalersi di altre strutture proprie, di proprietà o nelle disponibilità delle Congregazioni fondatrici o da esse gestite, da eventuali altri enti emanazione delle medesime Congregazioni fondatrici, ovvero di altri enti, pubblici o privati.

Articolo 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, fondo di dotazione incrementabile dai conferimenti aventi tale imputazione, in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo o dalla stessa acquistati e destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o privati, per atti inter vivos o mortis causa, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli accantonamenti delle rendite e del fondo di gestione destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6 - FONDO DI GESTIONE

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o ad incrementare il patrimonio;

c) da contributi dello Stato, enti territoriali o altri enti pubblici e/o privati;

d) dai proventi delle attività di interesse generale, strumentali o di raccolta fondi e ogni altro provento ammesso ai sensi del d.lgs. 117/2017;

e) dai proventi derivanti dalle attività indicate nel precedente art. 4

Articolo 7 - ORGANI E FUNZIONI

7.1 Sono Organi e cariche della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Organo di controllo.

7.2 Resta inteso che tutti i componenti dei predetti organi e/o cariche della Fondazione saranno tenuti al pieno rispetto del seguente "modus operandi": la fondazione dovrà ricalcare le orme di San Giovanni Calabria. Questo si concretizza nella mission di "ravvivare nel mondo la fede in Dio, Padre di tutti gli uomini, e non si chiude ad alcun campo di lavoro apostolico, né si limita, di per sé, ad un particolare territorio ... perché «tutto il mondo è di Dio» (cfr. Costituzioni dei P.S.D.P., n. 27).

7.3 Primo caposaldo è che l'atteggiamento e la modalità operativa deve ispirarsi alla logica di gratuità che sa diventare provvidenza per ognuno, in particolare per chi è ancora un passo indietro, per negazione dei propri diritti, per la condizione di emarginazione e precarietà, per la mancanza di possibilità, per la malattia o la situazione personale e sociale. Don Calabria non ha posto limiti alle "perle" da accogliere e sostenere, consegnando il mandato e la responsabilità di essere "cercatori di perle per i tempi attuali".

7.4 Un secondo caposaldo è quello di adottare un metodo di gestione profetica e collegiale, animata dalla spiritualità calabriana, attraverso la formazione tecnica e spirituale delle persone, la promozione dei Consigli di Gestione delle Sedi Locali e l'uso sistematico della pianificazione, programmazione e controllo delle attività.

7.5 La prospettiva di riferimento è essere artigiani della divina provvidenza perciò il Metodo Calabriano di Gestione, ampiamente presentato nei quattro sussidi prodotti dall'Amministrazione Generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, ove l'espressione del carisma si manifesta nell'articolazione della sostenibilità declinata nei quattro ambiti principali: in relazione ai destinatari della missione, al territorio, alla gestione collegiale con le persone e alla dimensione economica, finanziaria e normativa.

7.6 Base e fondamento del Metodo Calabriano di Gestione, è la collegialità, in quanto, "nella comunione e nel modo di operare che coinvolge tutti a una consapevolezza e responsabilità perché una gestione sia prima di tutto evangelica oltre che calabriana che il nostro carisma assume uno sguardo profetico concreto" (Padre Miguel Tofful e Fratelli del Consiglio Generale, Presentazione del sussidio 1 "Struttura organizzativa e principi di una gestione calabriana collegiale", 2015).

7.7 Per essere Famiglia Calabriana, nata dal cuore della Provvidenza - portatori di pace nel contesto di giustizia del Padre, è necessario un impegno duplice: interiore e di coerenza.

7.8 È necessaria una consapevolezza: tutto ci è donato e quindi tutto abbiamo in consegna e gestione.

7.9 È necessario uno stile come quello di Gesù: da un lato agire in comunione-unione con il Padre, . (...) ... nella gestione di risorse materiali e ancora di più umane. Bisogna stare attenti, avere la decisa e delicata attenzione di Gesù.

7.10 Perché questo sia possibile, però, Gesù deve smettere di essere un concetto o un semplice esempio da seguire, ma diventare una relazione vitale, dobbiamo parlargli e dialogando con lui, decidere il da farsi. (Padre Massimiliano Parrella - "Shalom, germogli di pace" lettera alla famiglia Calabriana 26.11.2023). Dall'altro lato "La speranza che si fa carne nell'opera ci invita a essere testimoni viventi dell'amore di Cristo, vangeli viventi che condividono il Pane e la Vita. Ogni giorno abbiamo l'opportunità di rendere questa speranza concreta: attraverso gesti di carità, parole di incoraggiamento e atti di solidarietà. È proprio nella nostra quotidianità che possiamo manifestare la presenza di Dio, diventando strumenti di pace e di amore. (Padre Massimiliano Parrella - "Spes Ultima Deus" lettera alla famiglia Calabriana 04.12.2024).

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo tre membri a un massimo di 07, incluso il Presidente, comunque in numero dispari, nominati dalle Congregazioni fondatrici e per esse dai Consigli Generali con apposita delibera. Agli amministratori nominati si applica l'articolo 2382 codice civile e una volta nominati devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art.26, c. 6 e 7 d.lgs. 117/2017.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile; in caso di scadenza, rimane in carica fino a quando le Congregazioni fondatrici non avranno provveduto alla riconferma o alla nomina dei nuovi consiglieri. Le Congregazioni fondatrici possono sciogliere il Consiglio di Amministrazione a loro insindacabile giudizio prima della sua scadenza e nominare un nuovo Consiglio.

8.3 In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione di un consigliere, le Congregazioni fondatrici provvederanno alla nomina del sostituto il quale rimarrà incarica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente almeno due volte all'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti.

8.5 La convocazione avviene con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione è valida la riunione che veda presenti tutti membri del Consiglio.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso

di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i membri dell'organo di controllo con sole finalità consultive.

8.8 I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta dal Presidente tra i presenti.

8.9 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante.

8.10 Le Congregazioni fondatrici hanno diritto di ricevere copia dei verbali delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

8.11 La carica di consigliere di amministrazione se non a titolo gratuito deve essere nei limiti di cui al d.lgs. 117/17 (art. 8); in ogni caso i consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri del proprio ufficio.

Articolo 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) può cooptare altri componenti a maggioranza assoluta e con il parere favorevole del presidente del vice-presidente;
- b) nomina e revoca, nei soli casi previsti dalla legge, i componenti dell'organo di Controllo;
- c) approva, sentito il parere vincolante delle Congregazioni fondatrici, i regolamenti relativi all'eventuale direttore, e/o al Comitato consultivo, alla commissione progetti, e/o ai volontari e/o ai sostenitori, etc.;
- d) nomina e revoca, qualora ritenuto opportuno, eventuali responsabili tecnici;
- e) approva i documenti programmatici annuali, ivi compreso il bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente in materia, salvo la possibilità di avvalersi del maggior termine di 180 giorni come previsto dall'art. 2365 del Codice Civile;
- f) approva il bilancio sociale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del d.lgs 117/2017;
- g) delibera preventivamente su tutti gli atti di straordinaria amministrazione ;
- h) può adottare, dopo aver acquisito un parere di natura vincolante dalle Congregazioni fondatrici la delibera sull' acquisto e vendita di beni mobili ed immobili ed ancora sull' accensione di linee di credito a breve, medio e lungo termine con gli istituti di credito;
- i) può adottare, dopo aver acquisito un parere di natura vincolante dalle Congregazioni fondatrici le modifiche allo Statuto che siano richieste dalla legge o rese necessarie per il miglior perseguimento degli scopi fondamentali consacrati nello Statuto. In tal caso occorre la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione al quale dovranno presenziare tutti i suoi membri e la delibera assunta sarà valida solo se approvata con la maggioranza dei suoi componenti tra cui il Presidente;
- l) individua le attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del

d.Igsll7/2017;

m) agisce in base alle indicazioni del Metodo Calabriano di Gestione;

n) delibera sulle altre questioni ad esso sottoposte ai sensi del presente statuto.

o) non può vendere, ipotecare, né dare in garanzia a qualunque titolo i beni immobili e/o mobili eventualmente messi a disposizione dalle Congregazioni fondatrici.

p) può, dopo aver acquisito un parere di natura vincolante dalle Congregazioni fondatrici accettare con beneficio di inventario eredità, lasciti, donazioni e legati, che non siano gravati di "oneri".

q) può proporre alle Fondatrici l'ammissione di Partecipanti corredando la proposta con la domanda motivata indicando la durata. Su di questa deliberano le fondatrici a loro insindacabile giudizio.

r) può proporre la nomina di amici temporanei per un anno o a vita per persone giuridiche o private o enti che si siano contraddistinti nella vita della Fondazione. La domanda deve essere motivata. La nomina è a insindacabile giudizio delle fondatrici.

s) predispone la bozza dei regolamenti anche relativi alla disciplina dei volontari, dei partecipanti. I regolamenti devono essere approvati dalle fondatrici.

Articolo 10 - PRESIDENTE

10.1 La Fondazione è rappresentata nei propri atti, in giudizio e davanti ai terzi dal proprio Presidente, il quale presiede anche il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dalle Congregazioni fondatrici e per esse dai Consigli Generali con apposita delibera.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando le Congregazioni fondatrici non avranno provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, le Congregazioni fondatrici provvederanno alla nomina del sostituto.

10.3 Il Presidente e il vice presidente sono scelti tra i legali rappresentati e gli economi componenti del Consiglio generale della Congregazione dei Poveri Servi e del consiglio Generale delle Povere Serve. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce di diritto il Vice-Presidente per tutto il periodo dell'assenza o dell'impedimento.

10.4 Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) convoca il Consiglio di Amministrazione, presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle riunioni medesime;

c) assicura l'osservanza dello Statuto e, se vi sono, dei regolamenti ed il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione;

d) ha cura che la definizione dei programmi di attività e la loro attuazione abbiano luogo in coerenza con il carisma delle Congregazioni fondatrici e con i principi di gestione calabriana espressi nei documenti della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza;

e) cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati con i quali la Fondazione opera;

f) nei soli casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti, a tutela degli interessi della Fondazione, anche nel caso in cui eccedano l'ordinaria amministrazione, limitatamente all'accettazione di eredità, lasciti, donazioni e legati, che non siano gravati di "oneri", con l'obbligo però di renderne conto al Consiglio di Amministrazione quanto prima.

Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'organo di controllo, acquisito il parere vincolante delle Congregazioni fondatrici, è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto

dall'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e potrà essere collegiale o monocratico. L'organo di controllo ha durata di 5 esercizi. Rimane in carica fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il compenso previsto per l'organo di controllo è determinato con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

13.6 Per quanto riguarda la revisione legale le Congregazioni fondatrici può affidare ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale all'organo di controllo.

Articolo 14 - VOLONTARI

14.1 "Fondazione DON CALABRIA MISSIONI ETS " può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

14.2 Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

14.3 Ai Volontari non possono essere assegnati in alcun modo dei compensi e possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista.

14.4 Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

14.5 La vita e le modalità di partecipazione potranno essere definite da un regolamento redatto dal cda ed approvato dalle fondatrici.

Articolo 15 -PARTECIPANTI

15.1 Sono PARTECIPANTI i Sostenitori della "Fondazione DON CALABRIA MISSIONI ETS " le persone giuridiche che si riconoscono nelle finalità citate in questo statuto, che ne sostengono i progetti e le iniziative contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi o di un suo progetto con un contributo significativo, come ad esempio tempo, relazioni, visibilità, contenuti, attività o in una qualsiasi altra forma in modo spontaneo.

15.2 I Partecipanti faranno parte della vita della fondazione in base ad un regolamento che definisce il ruolo e le modalità di partecipazione e l'entità del contributo. Tale

regolamento viene disposto dal CDA della Fondazione e approvato dalle fondatrici.

15.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del CDA della Fondazione, il quale determina la durata dello status di partecipante, su domanda motivata dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione e con approvazione previa delle Fondatrici. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti, il rigetto non ha alcun obbligo di motivazione.

Articolo 16 - NORME DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Per il perseguimento degli scopi statuari la Fondazione può ricevere rendite patrimoniali, contributi e finanziamenti sia pubblici che privati, oblazioni e liberalità, rimborsi per i servizi derivanti da accreditamento e convenzioni con enti pubblici e quant'altro derivante dalle attività statuarie e ad esse direttamente connesse.

16.2 Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

16.3 Ogni impegno economico e finanziario di natura straordinaria, che esuli dalle previsioni del bilancio preventivo dovrà essere previamente approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO ANNUALE

17.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e lo approva entro 120 giorni (ovvero 180 giorni come previsto per analogia con l'articolo 2365 del codice civile in quanto compatibile) dal termine dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

17.2 Il bilancio di esercizio approvato è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS dal Presidente o da altra persona da questi incaricata.

17.3 Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore d.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvede alla elaborazione del Bilancio sociale e lo approva entro 180 giorni dal termine dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Articolo 18 - ESTINZIONE

18.1 In caso di estinzione, scioglimento o cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio e le disponibilità che residuano dopo il completamento della liquidazione è devoluto alle Congregazioni fondatrici previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18.2 L'estinzione della Fondazione è dichiarata dall'autorità governativa competente.

Articolo 19 - NORMA FINALE DI RINVIO

19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni generali vigenti del Codice civile e del d.lgs. 117/2017.

Firmato: Matteo Rinaldi

Firmato: Mattia Marino Notaio